Bonetti
Delia
studio legale

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO CON ISTANZE EX ARTT. 52 CO.2 E 116 COMMA 2 C.P.A.

nell'interesse di

COGNOME	**NOME**	**CODICE FISCALE**
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS

rappresentato, difeso e meglio generalizzato, giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di errori o omissioni, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle *mails* info@avvocatomichelebonetti.it - santi.delia@avvocatosantidelia.it e *pec* michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Legale Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia)

contro

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, Il **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro *pro tempore*, **e nei confronti di: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA,** in persona del Rettore *pro tempore*, il **CINECA** e dei controinteressati in atti

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

1) del Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024 "Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria per l'a.a. 2024/2025"*;*

2) dell'allegato n. 1 "*Prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria*" al Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024;

3) dell'allegato n. 2 *"*Procedure per l'iscrizione alle prove di ammissione corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria*"* al Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024;

4) dell'allegato 3 "*Istanza di inserimento nella graduatoria di merito*" al Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024;

5) dell'allegato A "*Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)*" al Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024;

6) del Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca prot. n. 984 dell'8 luglio 2024, recante: «Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all'art. 1 del D.M. n. 760/2024-che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto- di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell'ambito di quelli residui all'esito della procedura prevista dal D.M. n. 760/2024";

7) del Decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 760 del 27 maggio 2024, recante «Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. "TOLC") ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana»;

8) dell'Avviso del 17.05.2024 relativo ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana;

9) il D.M. 25 luglio 2024, n. 1098, "Completamento dell'attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. "TOLC") ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024";

10) del Decreto Ministeriale n. 1101 del 29-07-2024 "*Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese*";

11) del Decreto Ministeriale n. 1101 Tabella A "Posti disponibili per l'accesso ai corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2024/2025";

12) del Decreto Ministeriale n. 1101 Tabella B "Posti disponibili per l'accesso ai corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria per i candidati dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2024/2025";

13) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A "*Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)*" al Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024;

14) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;

15) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

16) dei quesiti Ministeriali della banca dati ed in particolare del quesito n. 43 della prova del 31 luglio 2024 per i motivi di cui in diritto;

17) dei verbali, ove esistenti, di correzione dei compiti;

18) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono "tenuti ad adottare" un "format del verbale di esame";

19) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2024/25 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 10 settembre 2024, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei

successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

20) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

21) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

22) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

23) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

24) del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

25) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

FATTO

1. Il risultato del test di ammissione e la posizione di parte ricorrente.

Parte ricorrente si è cimentata con le prove di ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Odontoiatria per l'a.a. 2024/25, indicando come prima opzione l'Ateneo ed il corso di laurea indicato in tabella ed è collocato come segue.

Corso di laurea prima opzione	**Ateneo prima opzione**	**Punteggio**	**Posizione in graduatoria**

Medicina	**Catania**	**64,70**	**26626**

2. ***I cambiamenti degli ultimi due anni nati dal sistema TOLC usato per un solo anno e l'impatto sull'attuale test.*** Il test somministrato ai candidati nell'anno in corso è figlio del mutamento occorso l'anno passato e degli esiti del contenzioso legato a quel test.

Lo scorso anno, difatti, dopo 24 anni dalla prima prova, il Ministero aveva deciso di cambiare le modalità di accesso ai corsi di laurea di Medicina ed Odontoiatria e Veterinaria in modo epocale. Veniva mutato, in particolare, uno dei crismi intoccati dall'introduzione del test: la prova non era più unica ed in unica data; i quesiti per la prima volta non erano più gli stessi per tutti i candidati. Ad essi, difatti, venivano somministrate domande differenti attinte da un'unica banca dati in sessioni diverse (2 per anno) con un'unica graduatoria nazionale a settembre. Era stato, inoltre, introdotto un sistema di equalizzazione del punteggio che si aggiungeva a quello "vero" ottenuto sul campo. Si trattava di un valore, un cosiddetto "bonus equalizzazione", variabile da 31,26 a 38,58 punti (per un "gap differenziale" di ben 7,32 punti) che si aggiungeva al punteggio "vero" ottenuto dai singoli candidati. Tali valori, tuttavia, restavano totalmente oscuri per i candidati. Gli studenti "bocciati" dopo un anno intero di studio, difatti, potevano solo conoscere il punteggio, vero ed equalizzato, ma non valutare le domande somministrate che, solo per i 90 minuti della prova, hanno visto. Il CISIA, in particolare, sostenendo che la banca dati non fosse pubblica e fosse coperta da diritto d'autore, denegava l'accesso. TAR e Consiglio di Stato, all'esito del contenzioso avviato da questa difesa, imponevano al CISIA ed al Ministero di ostendere tutti gli atti sottostanti alla pubblicazione dei punteggi ivi comprese le prove dei ricorrenti che, dunque, non sarebbero più rimaste segrete. Il T.A.R., in particolare, chiariva che "*non può ammettersi che interi segmenti dell'attività amministrativa vengano sottratti in toto alla conoscibilità finanche degli interessati direttamente pregiudicati dalla stessa, con conseguenti: i) impossibilità, per questi ultimi, di compiere qualsiasi verifica dell'operato dell'Amministrazione; ii) esclusione di ogni possibilità di tutela*

giurisdizionale delle loro situazioni giuridiche, esclusione non certo compensabile, neppure in minima parte, né dalle maggiori chances future di accesso al corso di laurea né dalla possibilità di disporre di esercitazioni mirate" (Tar Lazio, Sez. III, n. 19175/2023 in gran parte confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4093/2024). A seguito di tale sentenza, il Ministro ha pubblicamente dichiarato che era "*evidente che le regole per l'ingresso a Medicina ad oggi non hanno funzionato. Puntiamo a un meccanismo più equo che premi merito e conoscenze*". I quesiti dei prossimi test (quello che ci occupa) "*saranno "pescati" da una banca dati che ho voluto fortemente aperta e pubblica, al contrario di oggi"* – dichiarava il Ministero; l'obiettivo è ottenere "*un sistema efficiente che valorizzi la preparazione degli studenti e l'orientamento alla formazione"*.

2.1. Il risultato di quel cambiamento. Per il cambiamento all'esito del quale verrà formalizzato il modello che qui ci occupa, dunque, è stato decisiva la decisione del G.A. di rendere pubblici i quesiti somministrati ai candidati rendendo, pertanto, inapplicabile, anche per il futuro, il modello TOLC che, invece, si basava sulla sua segretezza per almeno quattro sessioni. Il risultato del mutamento, difatti, pur con esiti contrastanti in fase giudiziale (in quanto il Consiglio di Stato in riforma della sentenza del T.A.R. ha comunque ritenuto legittimo il sistema di somministrazione di test differenti ai candidati vd. C.d.S., Sez. VI, n. 8005/2024), non era stato vagliato positivamente né dai candidati esclusi all'esito della nuova prova, né dal Ministero che, come è noto, ha archiviato l'esperimento, nonostante lo stesso avesse un orizzonte biennale. E' stato ritenuto, difatti, non totalmente conforme a par condicio e oggettivamente utile ad una valutazione uniforme, la circostanza che il test somministrato fosse comunque differente tra i vari candidati. Era impossibile continuarne ad attuare il metodo del Tolc e dell'equalizzazione, peraltro, con l'obbligo di pubblicazione e divulgazione del contenuto del test di ammissione imposto dal Tar e dal Consiglio di Stato (Tar Lazio, sez. III, 19175/2023, C.d. S., sez. VII, 4093/2024).

3. ***Il nuovo test che qui ci occupa.*** Proprio in ragione degli esiti dell'anno passato il Ministero, cambiando nuovamente la strutturazione della prova (per la seconda volta, di

seguito, dopo 25 anni) ha introdotto una banca dati pubblica da cui si è attinto per somministrare la prova ai candidati nelle due prove del 28 maggio e del 31 luglio 2024. Difatti è stato permesso agli studenti di effettuare il test per due volte per chiedere poi l'inserimento in graduatoria (non automatico) con il punteggio migliore.

La banca dati, tuttavia, legittimando l'affidamento dei concorrenti nei quiz ivi presenti, ancor di più di quelli somministrati in precedenza, deve essere impeccabile nella strutturazione degli items, giacchè un eventuale errore non corretto nella banca dati, inevitabilmente, ingenera nei concorrenti un legittimo affidamento sulla correttezza dei quesiti e del sistema.

Uno dei quesiti somministrati trova due diverse soluzioni nella medesima banca dati ingenerando nei concorrenti un'inevitabile e decisiva confusione. Nel caso di specie la confusione è massima poiché il quesito è sostanzialmente riproposto due volte, come si vedrà meglio nella parte in diritto, e con diverse soluzioni e prospettive.

4. ***Il tema dei posti riservati ai c.d. quartini e l'istruttoria.*** L'istruttoria sul numero dei posti banditi continua ad essere oscura giacché il Ministero non ha consentito l'accesso a tale fase di programmazione. A ciò si aggiunge il tema dei c.d. quartini direttamente legato agli esiti del contenzioso e alla fallimentare introduzione del modello TOLC dell'anno passato. La promessa da parte del Ministero della possibilità di spendere il punteggio anche l'anno successivo, ove iscritti sin dal quarto anno di scuola superiore, ha portato il Legislatore a intervenire nei confronti dei soggetti asseritamente lesi da tale scelta postuma ministeriale (di mutare il metodo del test dal Tolc a quella di cui ci si occupa con conseguente annullamento della prova Tolc svolta), consentendogli un'ammissione senza partecipare al nuovo test. Nulla da eccepire se, tale scelta non avesse inciso sui partecipanti al test di ammissione che ci occupa come, invece, avvenuto.

Nel silenzio della Legge che, a ben vedere, si limita a consentire l'ammissione dei soggetti che grazie al punteggio ottenuto avrebbero potuto accedere alla graduatoria dell'anno passato, il Ministero ha ritenuto di far ricadere i propri errori dello scorso anno e le scelte legislative odierne, non su stesso e sulla programmazione effettuata, ma sui

partecipanti al test di cui oggi ci si occupa e che, con i quartini, non avevano mai gareggiato. Con questi, difatti, gli odierni ricorrenti non solo non hanno mai attivato alcuna competizione, ma non hanno neanche preso parte alla passata tornata, partecipando, però, causalmente alla decurtazione sul numero dei posti oggi subita.

In sintesi, dunque, Ministero e Legislatore hanno ammesso di aver erroneamente ingenerato un legittimo affidamento nei confronti di una categoria di soggetti, riparando il danno dagli stessi patiti in maniera piena e facendo subire le conseguenze di tale condotta causale in capo a soggetti totalmente incolpevoli di tali fatti. E ciò, conclatamente, in maniera illegittima erodendo parte dei posti messi a concorso a favore di una categoria che, con parte ricorrente, non ha mai instaurato alcuna competizione e da cui, dunque, illegittimamente, è sopravanzata. Il tutto con una palese disparità di trattamento considerando l'inserimento de facto nell'anno accademico successivo ove vi è una graduatoria diversa e con punteggi notevolmente superiori.

Sia chiaro sin dall'origine, il tema non è la tutela messa in campo di tali soggetti che non rappresentano affatto una posizione di controinteresse rispetto all'odierna azione, ma la scelta ministeriale di erodere tali posti in danno dei partecipanti all'odierna procedura.

5. *Sulla posizione di parte ricorrente.* Il ricorrente, si iscriveva ai test per l'ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo di Catania. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione e come previsto dal bando di concorso il ricorrente trasmetteva all'Ateneo tutta la documentazione medica attestante la grave infermità che lo affligge, al fine di usufruire delle c.d. misure compensative. Il ricorrente a tal fine prendeva anche contatti con il Centro per l'Inclusione Attiva e Partecipata dell'Ateneo di Catania inoltrando tutta la documentazione medica in suo possesso. In data 22 maggio 2024 lo studente riceveva comunicazione via email dal detto ufficio, che indicava l'aula in cui recarsi per il test del 28 maggio 2024, aula dedicata agli studenti con disabilità e/o DSA. Invece in occasione della seconda prova prevista per luglio, il ricorrente contattava più volte il Centro per l'Inclusione Attiva e Partecipata, ma non ricevendo alcuna comunicazione sull'aula in cui recarsi per sostenere il test del 30 luglio

in data 27 luglio 2024, rimetteva una comunicazione via email richiedendo di conoscere l'aula in cui svolgere il test, mandando oltretutto la nuova certificazione INPS.
Il Centro per l'Inclusione non riscontrava la richiesta del ricorrente che in data 30 luglio 2024 si recava presso l'Edificio 5 della cittadella Universitaria in via S. Sofia a Cagliari, prendendo atto dell'avviso pubblicato sul sito dell'Ateneo. Nonostante prima di svolgere il test il ricorrente indicasse alla commissione la propria disabilità alcun sostegno veniva fornito. In data 10 settembre 2024, data di pubblicazione delle graduatorie, il OMISSIS Alessandro si rendeva conto che con il punteggio di 64,70 (conseguito al test di luglio) si collocava nella posizione n. 26626, ad oggi fine posti. Il ricorrente denunciava l'accaduto sia al Cineca sia al Ministero della Ricerca, tramite numerose email; la controparte senza dare rilevanza alla denuncia dello studente (che rimetteva anche la propria documentazione medica) rispondeva in maniera del tutto inconferente rimettendo i link dei decreti in materia. Il Cineca a sua volta rappresentava che gli aspetti inerenti la gestione delle prove erano demandati ai singoli Atenei.

***8.a.1. Sulle condizioni mediche del ricorrente*.** Al fine di riportare all'Ill.mo Collegio adito piena contezza dei fatti si deve precisare che il ricorrente è "*affetto da xeroderma pigmentoso …. Sindrome ereditaria autosomica recessiva, dovuta ad un difetto riparativo congenito delle mutazioni genetiche determinate dalla normale esposizione alle radiazioni ultraviolette presenti nella radiazione solare* (…) *A partire dal 2013 il paziente è stato in carico presso il "Centro di Riferimento Regionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia delle Malattie Rare di interesse dermatologico" di questa UOC, ove è stata rilasciata esenzione per Malattia rara (cod. esenzione RN0520) e dove è stato sottoposto presso l'Ambulatorio di Malattie Rare, il servizio di Videodermatoscopia e l'Ambulatorio di Dermatologia Oncologica, a periodici controlli clinici che hanno permesso di individuare precocemente neoformazioni maligne per le quali sono stati effettuati nel tempo molteplici interventi di asportazione chirurgica, nonché prescritti cicli di terapia con farmaci immunomodulanti indicati per la cura delle precancerosi e dei tumori cutanei.*

In considerazione di quanto esposto, si fa presente come tale quadro clinico complesso, irreversibile e progressivamente evolutivo, imponga la necessità di uno stretto follow-up a lungo termine, che preveda periodici e rigorosi controlli dermatologici con cadenza regolari", tanto si legge nella relazione datata 28 agosto 2024 redatta dalla Dott.ssa Maria Rita Nasca dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria del Policlinico "G. Rodolico – San Marco".

Nella certificazione L. 104/1992 si legge che il ricorrente è disabile grave art. 3 comma 3 ed oltretutto nella certificazione di invalidità civile, la cui ultima visita è stata effettuata in data 18 settembre 2024 si legge: "*INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/1980)*".

La copiosa documentazione medica che si versa in atti e consegnata all'Ateneo attesta in maniera inequivocabile la necessità del OMISSIS di svolgere il test con tutti gli ausili del caso, nonché l'impossibilità dello stesso di allontanarsi dalla città di Catania e quindi di studiare medicina presso un Ateneo differente rispetto a quello di prima scelta.

Lo studente difatti necessita di "*assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani"* oltre che sottoporsi a continui controlli e visite mediche nonché interventi chirurgici che non sono molto spesso pianificabili. In merito si rimette la relazione datata 11 ottobre 2023, redatta dalla medesima UOC di dermatologia dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" di Catania, che riporta tutti gli interventi subiti dal ricorrente dal 2013 al giugno 2023, ben 15 e che attesta come dal novembre 2022 tali interventi siano divenuti sempre più frequenti; non è difatti un caso che l'ultimo intervento subito dal ricorrente è avvenuto in data 27 marzo 2024 (con un ricovero di due giorni) e a cui hanno fatto seguito numerosi accertamenti medici, come da documentazione che si deposita.

La mancata ammissione di parte ricorrente è, dunque, illegittima per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

A. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA L. 5 FEBBRAIO N. 104

DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICHE. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 68/1999. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL D.M. 472 DEL 23 FEBBRAIO 2024. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITÀ, BUON ANDAMENTO E PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE E SVIAMENTO DI POTERE, ARBITRARIETÀ DELLE SCELTE DELLA P.A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO E DELL'ALLEGATO 5 DELLO STESSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, 3, 33, 34 e 97 COST

Nonostante la grave patologia di cui soffre il ricorrente fosse ben nota all'Amministrazione, tant'è che nella prova di maggio 2024 al sig. OMISSIS veniva assegnato il tempo aggiuntivo ed un'aula ad hoc, al test di luglio (quando nonostante le difficoltà lo studente otteneva un ottimo punteggio) l'Ateneo non forniva alcun sostegno.

In tal modo l'Amministrazione non ha esercitato in maniera conforme a diritto il proprio potere, determinando una evidente contraddittorietà e disparità. Il comportamento dell'Amministrazione è risultato quindi non proporzionato o non orientato a tutelare i diritti della parte debole, rispetto alle finalità generali perseguite in applicazione della regola generale.

Gli articoli 2, 3, 34, 38 e 97 della Costituzione trovano fondamento e riscontro nella tutela dei diritti inviolabili dell'uomo in cui rientra sia il diritto allo studio, sia il principio di parità di trattamento di tutti i cittadini.

Ad ogni cittadino deve essere garantita la possibilità di esprimere le proprie potenzialità in condizioni di parità evitando non solo le discriminazioni derivanti da questioni politiche e/o sociali, ma altresì quelle derivanti da condizioni personali quali ad esempio l'esistenza di un deficit fisico. Compito del Legislatore è quello di rimuovere ogni tipo di ostacolo che possa impedire il realizzarsi della tutela dei diritti previsti nella Carta Costituzionale, ecco difatti che le previsioni costituzionali avente carattere generale, trovano ampio riscontro nella normativa speciale prevista per la tutela dei diritti dei soggetti portatori di handicap.

La legge n. 104 del 1992 si inscrive perfettamente nel quadro della tutela dei diritti inviolabili garantendo, promovendo ed assicurando i servizi per la tutela dei soggetti disabili e il loro inserimento in condizioni di parità nell'ambito sociale.

In particolare la L. 104/1992, con successive modifiche, prevede:

1. l'inserimento e l'integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap tramite provvedimenti ed interventi diretti a rendere effettivo il diritto all'informazione e allo studio della persona disabile mediante un adeguamento delle attrezzature, dei servizi e di ogni altra misura atta a favorire l'inserimento anche nel mondo del lavoro di tali soggetti (art.li 1, 2, 3, 5 e 8);
2. la predisposizione di tutti i mezzi e le strutture necessarie al fine di garantire il diritto all'istruzione dei soggetti disabili non potendo tale diritto essere impedito o limitato da difficoltà derivanti dalle inabilità derivanti dall'handicap, da attuarsi anche mediante progetti e sistemi di integrazione scolastica che prevedono la dotazione di scuole ed università di ogni forma di ausilio, anche individuale (art.li 1, 2, 3, 5, 12 e 13);

In particolare, in merito all'esecuzione di prove nei concorsi pubblici il riferimento normativo all'articolo 20 statuisce: "*La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap*".

Il riferimento normativo è molto chiaro, al disabile devono essere garantiti tutti mezzi necessari al fine di concorrere in condizioni di parità con gli altri partecipanti al concorso pubblico nel rispetto sia delle indicate previsioni costituzionali, sia dei principi fondamentali del diritto amministrativo quali quelli di legalità, buona amministrazione e imparzialità che chiedono che l'attività amministrativa sia svolta secondo le modalità più idonee ed opportune al fine della efficacia, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, con il minor sacrificio dei singoli a cui deve assicurarsi parità di trattamento nel rispetto delle norme dell'ordinamento.

Proprio nel rispetto di tali principi il D.M. 472 del 23 febbraio 2024, all'articolo 9 - "Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA" - riconosce espressamente il diritto degli studenti "*2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di Ateneo"*. Dello stesso segno è l'articolo 5 del bando di concorso che fa proprie le disposizioni del detto D.M.

Nonostante il ricorrente effettuasse tutti gli adempimenti prescritti dalle disposizioni in materia e segnalasse più volte le proprie necessità all'Ateno, si vedeva negare i sostegni a cui aveva diritto.

2. Il principio di parzialità, in particolare, esplicitamente sancito dagli art.li 3 e 97 della Costituzione, afferma l'obbligo per la P.A. di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della giustizia. Nella sua accezione tradizionale il principio assume una connotazione negativa, quale il divieto di discriminazioni tra i soggetti che con essa vengano a relazionarsi.

Non può in alcun modo costituire motivo di discriminazione un handicap fisico o sensoriale, al portatore di handicap deve garantirsi la possibilità di utilizzare gli ausili tecnici necessari per sopperire alla propria situazione fisica; è compito indiscutibile dello Stato e della P.A. rimuovere tutti gli ostacoli fisici e sociali che possano ridurre o impedire al soggetto disabile di integrarsi nella società o concorrere in parità di condizione con altri candidati.

Le previsioni legislative di cui sopra risultavano almeno apparentemente recepite dal D.M. in oggetto, che indicava la predisposizione di un apposito ufficio dei disabili a cui i candidati potevano rivolgersi per ottenere ausilio adeguato durante l'espletamento della prova.

Diversamente da quanto previsto sia dalla normativa nazionale che dalla normativa di gara, al ricorrente veniva negata la possibilità di concorrere in parità di condizioni con gli altri candidati al corso di specializzazione.

Per quanto sopra esposto si può configurare in capo all'Amministrazione la violazione di tutti i riferimenti normativi e costituzionali richiamati; le Amministrazioni non solo venivano meno ai principi fondamentali che sottendono all'azione amministrativa, ma per di più non fornivano un'adeguata tutela al diritto fondamentale allo studio dello studente che veniva discriminato per la propria situazione personale.

In merito si è ripetutamente espressa la giurisprudenza e primo tra tutti l'Ill.mo TAR adito che sanciva indiscutibilmente: "*la Università non fornendo gli adeguati supporti alla disabile non vedente le ha impedito di concorrere in condizioni di parità con gli altri candidati o quanto meno ha reso impossibile alla candidata lo svolgimento della prova preselettiva nel migliore dei modi che avrebbero consentito alla setta di conseguire migliori risultati alle prove. Va rilevato che le norme della citata legge n. 104/1992, poste a tutela dei disabili intendono garantire ai soggetti diversamente abili rispetto agli altri soggetti, la possibilità di giovarsi di ausili anche strumentali che consentano agli stessi di ovviare a tale loro condizione onde rendere effettivo il loro diritto, tutelato anche dall'art. 38 della Costituzione. "... alla rieducazione e all'avviamento professionale".*

Non appare al Collegio sia stata offerta alla ricorrente, diversamente abile rispetto agli altri concorrenti, perché non vedente, la provvista di strumenti appropriati a tale sua particolare condizione. Che consentisse alla stessa di ovviare alla sua menomazione in moda da poter competer esprimendo le sue capacità alla pari degli altri candidati. (...) E' vero che nel caso di specie la ricorrente è stata assistita da un tutor che le dettava oralmente il contenuto del quiz ma tale sistema non può supplire alla condizione di non vedente né ovviare alla stessa onde consentirle di conseguire risultati consoni alle sue capacità in sede di risoluzioni del quiz. Per il quale risultato

occorreva la predisposizione degli specifici strumenti che invece alla stessa non sono stati forniti.

Per tale ragione l'ausilio ricevuto dalla candidata dal tutor che la ha assistita il giorno delle prove si è risolto, come già riferito, nella dettatura a voce da parte dello stesso dei quiz alla candidata chiamata a risolverli.

Tale ausilio, che appare già di per sé insufficiente in riferimento alla particolare condizione della candidata non vedente, non può non ritenersi assolutamente adeguato nel caso di specie ove si consideri, tra l'altro, che alcuni dei test erano formulati in forme grafiche.

Il Collegio in considerazione di tutti gli elementi emersi (…) ritiene non assicurati alla candidata, disabile perché non vedente, i mezzi che si rendevano necessari per esprimere nel migliore dei modi le sue capacità in modo di conseguire, alla pari degli altri candidati, positivi risultati alle prove" (confr. Sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. Terza bis, n. 7589/2011 reg. prov. Coll., n. 9945/2007 reg. ric.).

I. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI N. 39 (COMPITO DEL RICORRENTE, 43 SECONDO L'ORDINE MINISTERIALE DELLA PROVA DI LUGLIO). ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA' IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

La selezione dei capaci e dei meritevoli attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo *ex* art. 97 Cost. alle selezioni concorsuali, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile.

Le domande in questione sono le seguenti e in particolare qui si discute della seguente:

50 (ordine banca dati ministeriale, Chimica)

Nella nomenclatura tradizionale degli ossidi, il suffisso -ico indica l'ossido:

✓ a) in cui il metallo ha il numero di ossidazione maggiore (Ministero).
b) in cui il metallo ha numero di ossidazione +1;
✓ c) a maggior contenuto di ossigeno;
d) in cui non è presente ossigeno;
e) in cui il metallo forma un legame covalente omopolare con l'ossigeno

642 (Chimica)

Il suffisso -ico della terminologia comune degli ossidi, indica l'ossido:

✓ a) a maggior contenuto di ossigeno;
b) in cui il metallo ha numero di ossidazione +3;
c) a minor contenuto di ossigeno;
d) in cui il metallo è legato all'ossigeno con legame ionico;
e) in cui il metallo ha un numero di ossidazioni negativo.

Quindi la banca dati stabiliva per la prima domanda che la risposta giusta fosse la A) mentre risulta altresì corretta la risposta C), comportando dunque la presenza di una duplice risposta corretta anziché una unica e univoca come previsto per l'ambito concorsuale. Ciò sebbene si sia più volte assegnato "*.... ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio di par condico desumibile dall'art. 97 Cost.*" (Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2021, n. 158).

Nella nomenclatura tradizionale degli ossidi, il suffisso **-ico** viene utilizzato per indicare l'ossido del **metallo** in cui quest'ultimo ha il **numero di ossidazione maggiore.**

Ad esempio:

- Ossido ferrico (Fe_2O_3): qui il ferro ha numero di ossidazione +3.
- Ossido rameico (CuO): qui il rame ha numero di ossidazione +2.

Invece, quando il metallo ha un numero di ossidazione inferiore, si usa il suffisso -oso. Per esempio:

- Ossido ferroso (FeO): ferro con numero di ossidazione +2.
- Ossido rameoso (Cu_2O): rame con numero di ossidazione +1.

Quindi, il suffisso **-ico** indica l'ossido in cui il metallo ha il numero di ossidazione più elevato tra quelli possibili per quel metallo.

Le due domande, molto similari ma non uguali, inducono ancor di più in errore.

La domanda n. 264 ha una sola risposta corretta (A), mentre per la domanda n. 50, tra l'altro somministrata nel test, sono giuste entrambe le risposte A e C. Risposte che dovevano essere uniche e univoche ancora una volta si presentano in modo fuorviante.

Il fatto che la prova fosse impostata su banca dati da cui attingere i quesiti, poi somministrati, induce un ulteriore riflessione di carattere decisivo.

Doveva evitarsi, come accaduto nella specie, l'esistenza, a monte nella stessa banca dati di quesiti sostanzialmente sovrapponibili con soluzioni differenti rispetto alle effettive opzioni di risposta presenti giacché, in tal caso, più che cercare la soluzione corretta e premiare, quindi, il merito, si è preferito una scelta meramente mnemonica e per giunta sbagliata.

Per tutte le contestazioni espresse e riportate in perizia in atti non v'è dubbio che il punteggio di parte ricorrente vada rettificato.

È sin troppo noto, difatti, che "*in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla,* ***risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (****cfr.: T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2037);* ***Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta*** *(cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).* "***La formulazione del quesito deve***

contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta" (Consiglio di Stato, Sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; T.A.R. Napoli, Sez. V, n. 3186/21).

Non può dimenticarsi, infatti, che in procedure come quelle che ci occupano "*la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile*" (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2037).

Anche la circostanza del limitato tempo utile per rispondere ai quesiti a risposta multipla, "*impone, ancora di più, ove possibile, l'attenzione e il rispetto dei requisiti di chiarezza, nitidezza e non ambiguità, sia nella formulazione delle domande proposte, sia delle risposte; ciò tenuto conto, in ragione del limitato tempo concesso, che in questa forma di selezione viene richiesta al candidato una particolare prontezza percettiva e cognitiva, sia nella comprensione della domanda, sia nell'individuazione della risposta*" (cfr. arg. C.G.A., Sez. Consultiva, parere n. 406/2023).

La commissione, invero, «*non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione*

deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo" (T.A.R. Lazio, Sez. IV, 12 settembre n. 11796/2022).

Siamo innanzi, dunque, ad un tipico caso di presenza all'interno del quesito a risposta multipla di due risposte plausibili anziché una sola come dovrebbe essere. La posizione della giurisprudenza amministrativa, circa la soluzione da dare, in materia è granitica. È stato proprio il Consiglio di Stato, nell'ambito dell'annosa questione sull'annullamento dei 2 quesiti nell'a.a. 2007/2008, a chiarire "*il fatto che su cinque risposte una sola doveva essere esatta e quattro sbagliate era la regola del concorso e come tale garanzia di egual trattamento per ciascun concorrente; qualsiasi violazione di tale regola per un quesito doveva comportare l'annullamento del quesito (ferma restando la ragionevole valutazione dell'Amministrazione del rilievo del numero dei quesiti in violazione della regola sulla validità dell'intero concorso)"* (Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7005; in termini nn. 7673/09; 2127/09; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, nn. 10534/2009, 10841/2009, 9808/2009, 9843/2009; Tar Abruzzo Pescara, n. 641/2008; Tar Sardegna, Cagliari, n. 163/2009; vedi anche Cons. Stato, Sez. VI, 7 dicembre 2009, n. 7673/09 e Cons. Stato, Sez. VI, 26.10.2012, n. 5485; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

L'ambiguità, dunque, non doveva semplicemente esistere giacchè i quiz dovevano essere univoci nella loro formulazione eliminando, a monte, ogni ipotesi come quelle che ci occupano. E non sono deduzioni di questa difesa ma dell'**Accademica della Crusca** che, commentando gli esiti di altro concorso, a quiz, ha voluto precisare: "***Cominciamo con il dire che chiunque proponga un test dovrebbe, prima di tutto, illustrare in modo trasparente il percorso seguito e le scelte compiute, spiegando i motivi per cui la prova si mostra adeguata a misurare questa o quella conoscenza e le ragioni per cui in base alle risposte fornite si potrà legittimamente prendere una decisione: occorre soprattutto dimostrare che, data una certa situazione e un determinato obiettivo, non sono state fatte scelte casuali, magari dettate da impressioni personali, ma che si sia optato per le migliori soluzioni possibili. Per***

garantire e illustrare tutto ciò, non c'è altra via che quella di verificare i quesiti: la facilità o difficoltà di un quesito a scelta multipla non può fondarsi su un giudizio individuale ma deve poggiare su rigorosi indici statistici, anche indici elementari, se non si vuole ricorrere ad analisi complesse, ma ricavati sempre da un sondaggio significativo. Qualsiasi test, infatti, non può non essere preceduto (o eventualmente seguito per la costruzione di prove future), da una verifica condotta su un campione rappresentativo, in grado di garantirne l'affidabilità". "*I quesiti a scelta multipla vanno costruiti da esperti o da gruppi di esperti che coprano la conoscenza dei contenuti disciplinari, le competenze docimologiche e quelle statistiche, e che insieme assicurino test validati, adeguati agli obiettivi da raggiungere e soprattutto privi di ambiguità:* ***è evidente, infatti, che se nelle fasi di validazione che devono precedere il test un quesito si dimostra aperto a più risposte, va eliminato o almeno riformulato".***

Parte ricorrente in posizione in graduatoria n. 6470 con punteggio 64,70 ha risposto erratamente (secondo il Mur) di rispondere al quesito sopra indicato e il suo punteggio dunque va riscritto aggiungendo il punteggio di 1,90; in tal modo giunge al punteggio di 66,60.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 264/99 E DEGLI ARTT. 3, 33 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, DI RAGIONEVOLEZZA, DI LEGALITÀ E DI BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO.

Come accennato sono circa 2.500 i posti riservati ai candidati ritenuti idonei al TOLC 2023, cd "quartini", di cui al D.M. 760 del 27/05/24 e D.M. 1098 del 1098 del 25/07/2024.

Tali posti sono stati riservati a tali candidati senza che abbiano mai neanche iniziato una competizione con gli attuali partecipanti al test che ci occupa.

1. I c.d. quartini, difatti, hanno partecipato ad una diversa competizione che, in alcun modo, può essere paragonata, per preferirli, all'attuale che ci occupa. I c.d.

quartini hanno beneficiato di tali posti riservati in danno della programmazione ministeriale.

Ai sensi dell'art. 4 della L.n. 264/99, "*l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse*". L'art. 3 della medesima fonte, chiarisce l'entità numerica di tali ammissioni "*il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a)* ***determinazione annuale****, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*".

La programmazione, dunque, è di carattere annuale e strettamente legata alla prova di ammissione affinché, su tale programmazione, competano i medesimi soggetti.

La stessa fonte normativa comprende una previsione di chiusura che è l'art. 5 che consente un'ammissione sovrannumeraria per determinati soggetti tra cui, chiaramente, non rientrano i c.d. "quartini".

Per loro, a contrario, è servita una nuova previsione normativa che, tuttavia, autorizza sì la loro ammissione nell'anno in corso, ma senza alcun riguardo all'erosione rispetto alla programmazione.

L'art. 18, comma 3 bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», difatti, si limita a stabilire che "*al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) , della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università <u>nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025</u>".*

Il riferimento alla programmazione per l'anno accademico 2024/25, dunque, limita l'inserimento dei c.d. quartini per l'anno in corso, anche in ragione al fatto che la previsione è legata ad *"assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria"*, ma non impone, certo, di erodere i posti messi a bando per la competizione odierna.

La previsione ministeriale, dunque, è in parte qua illegittima giacché la soluzione individuata in danno, esclusivo, dei concorrenti della nuova tornata è priva di copertura normativa e, in ogni caso, illegittima.

2. Che l'effetto di tali danni, ed i relativi ristori, non possano cadere in capo ai concorrenti del successivo concorso, a ben vedere, prima che ogni principio di ragionevolezza, lo impongono le immanenti previsioni codicistiche.

Tanto che si voglia dare un inquadramento extracontrattuale, quanto contrattuale, l'effetto è identico. Ai sensi dell'art. 2043 c.c., difatti, "*qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, **obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno**".* Che tale *"colui"* sia il Ministero e/o il Legislatore è davvero patente. I partecipanti al test di quest'anno in nulla possono aver concorso. A non differenti conclusioni si giunge qualificando il caso con riguardo alla responsabilità contrattuale (1218 c.c.). *"Il debitore che **non esegue esattamente la prestazione dovuta** è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".*

Ministero e Legislatore non hanno eseguito, in tesi, esattamente la prestazione dovuta non ripetendo, come promesso, il TOLC per l'anno in corso. Hanno ritenuto di "risarcire" - ritenendo, evidentemente, di non poter provare che l'inadempimento sia stato determinato da "impossibilità" - i "quartini" lesi, salvo scaricare su altri gli effetti del proprio inadempimento.

3. Ne può esservi dubbio sulla non comparabilità delle due procedure.

Lo scorso anno (2023) veniva consentito agli studenti del penultimo anno di scuole superiori secondarie (cd "quartini") di partecipare al test per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale di medicina e chirurgia: ovviamente per questi candidati un eventuale esito positivo del test, svolto, nel 2023, avrebbe esplicato i propri effetti nel 2024 (l'odierno anno accademico) dovendo questi concludere ovviamente il ciclo di studio secondari e diplomarsi. Ora, questa categoria di candidati svolgeva i propri test secondo le modalità TOLC in vigore l'anno passato, quest'anno radicalmente cambiate, che prevedevano, come spiegato in premessa, che al candidato sarebbe stato assegnato un punteggio c.d. "equalizzato"; tale punteggio si otteneva mediante la somma del punteggio "non equalizzato" ed il "*coefficiente di equalizzazione della prova"* che misura la difficoltà della stessa. Ai candidati è stato attribuito *in primis* il punteggio non equalizzato nel modo seguente: 1,00 punti per ogni risposta esatta; - 0,25 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta omessa. Il coefficiente di equalizzazione è stato calcolato detraendo dal valore il coefficiente di facilità del test. Il punteggio equalizzato, che ha determinato la graduatoria, è stato calcolato addizionando i suddetti due valori, ovvero il punteggio non equalizzato ed il coefficiente di equalizzazione. **I candidati giudicati idonei (con punteggio minimo, equalizzato, pari a 56,69), sono stati inseriti a concorrere nello stesso concorso di quest'anno - 2024, con la conseguenza che:**

- i cd "quartini" idonei lo erano sulla base di superamento di test completamente diverso e diversa modalità e difficoltà rispetto a quanto sottoposto ai candidati 2024 e con un bonus di equalizzazione;

- si registra l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria di soggetti che ottenevano un **punteggio di 56,69, mentre parte ricorrente con un punteggio anche più alto (e tutto "vero" e non equalizzato) rimaneva esclusa con inevitabili profili di disparità di trattamento.**

A ciò si aggiunga che la tutela riservata a tali soggetti era tutt'altro che scontata giacché la loro ammissione, oggi divenuta acclarata come se il punteggio ottenuto fosse

certamente utile per l'ammissione, a ben vedere, non lo era affatto considerando che solo all'esito del nuovo (e mai celebrato) TOLC di quest'anno si sarebbe potuto verificare se il punteggio ottenuto fosse ancora sufficiente all'ammissione. Ove la soglia si fosse ulteriormente alzata tale punteggio non sarebbe stato utile, ragion per cui tali soggetti hanno locupletato un vantaggio, per nulla proporzionato rispetto alla prestazione resa ed al merito dimostrato sul campo (non essendovi, come detto, neanche prova che il punteggio ottenuto rimaneva utile anche all'esito di un nuovo TOLC mai celebrato). Tra l'altro nell'anno accademico di cui ci si occupa il punteggio è divenuto superiore e l'ultimo degli ammessi ha oltre venti punti in più e dunque nessuno dei c.d. quartini ha raggiunto tale punteggio. **Trattasi di disparità di trattamento palese per un concorso pubblico ove in palio vi è un bene costituzionalmente garantito, dove devono essere garantiti principi di uguaglianza per tutti i candidati.**

4. In subordine, ove si ritenga che la previsione normativa sia a lettura univoca imponendo l'erosione di tali posti per scelta normativa, la stessa norma è illegittima e si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale perché:

- la giustificazione circa l'*assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR", è totalmente incoerente con la scelta ministeriale attuata circa la mancata conferma del precedente sistema TOLC né, chiaramente, da tale obiettivo, discende la compressione del diritto costituzionale allo studio per i 2.500 partecipanti al test di quest'anno esclusi dall'ammissione in ragione di una riserva di posti non altrimenti giustificata;*

- *"la revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria"* non consente certo di giustificare la riserva di posti attuata in danno dei soli ricorrenti.

Sono violati, in tal senso, gli artt. 3, 33 e 97 Cost. anche per tutte le ragioni che più ampiamente potranno esporsi anche in memoria in vista della trattazione della camera di consiglio essendo rilevante e non manifestatamente infondata la quaestio in esame.

****** Sugli effetti ******

Il vizio sopra spiegato è comunque decisivo per l'ammissione.

Anche se parte ricorrente non si trova entro i 2.500 posti riservati ai c.d. quartini o comunque entro il numero che, all'esito delle assegnazioni, questi ultimi hanno concretamente coperto, i posti non banditi, tali sono quelli riservati, devono essere attribuiti ai soli ricorrenti nell'ordine di graduatoria tra gli stessi ricorrenti che hanno agito impugnando le determinazioni ministeriali.

I quartini entrati nel corso di Medicina ed Odontoiatria avevano tutti un punteggio uguale o superiore al 56,69, parte ricorrente ha un punteggio pari a 64,70 e pertanto dovrà essere concessa l'immatricolazione soprannumeraria.

Sul punto, giova richiamare preliminarmente, la pronuncia da parte del Consiglio di Stato il quale ha dichiarato sul motivo surriferito come "***si dovrà tener conto unicamente di candidati che, mediante ricorso giurisdizionale, hanno contestato, con successo, l'illegittimità della detta programmazione***" **(**Cons. Stato, Sez. VI, citata sent. n. 5429/2020; Sez. VII, 27/10/2022, n. 9246).

In fattispecie identica è stato chiarito inoltre che "*si deve ritenere illogica e contraddittoria la ricordata scelta del giudice di prime cure di rimettere all'amministrazione ai fini della redistribuzione dei posti riservati a studenti extracomunitari, rimasti vacanti, lo scorrimento della graduatoria anche verso soggetti che non abbiano proposto ricorso giurisdizionale. E tanto per una serie di considerazioni: innanzitutto perché quel dispositivo è in contrasto con il principio processuale della domanda e con i limiti agli effetti del giudicato sostanziale propri di una giurisdizione di carattere soggettivo. In secondo luogo perché la ridetta scelta integrerebbe un significativo vulnus in punto di dispendio di risorse e attività in danno sia del privato interessato sia della p.a., integrando un pregiudizio all'interesse pubblico perseguito ed all'efficienza dell'azione amministrativa. Infine perché graverebbe la Pubblica amministrazione dell'indebito ed improbo compito di avviare una dispendiosa ricerca volta a reperire tutti i (numerosi) candidati che illo tempore hanno partecipato alla procedura, e che potrebbero non essere più interessati, a*

partecipare, ora per allora ad un processo formativo lungo e impegnativo, da intraprendere nonostante il quinquennio trascorso dalla data in cui ebbero a presentare la loro candidatura" (Sez. VII, n. 9246/22).

A fortiori, giova richiamare la pronuncia del Consiglio di Stato su fattispecie analoga (sent. 5085/2023) con la quale si dà atto della produzione degli **effetti dell'annullamento sui soli ricorrenti.** Il Consiglio di Stato aveva già chiarito, in fattispecie identica, che i posti provenienti dal buon esito di un contenzioso dovevano essere attribuiti ai ricorrenti vittoriosi (Sez. VI, ordd. 19 marzo 2018, n. 1269 e 5 aprile 2018, n. 1497) e non a tutti i soggetti in graduatoria (CdS, sez. VI, ord. 1269 del 19 marzo 2018). A fronte di una clausola del bando e del D.M. che è lesiva non si riesce a comprendere come possano "tornare in gioco" i soggetti che non abbiano agito giudizialmente avverso tale provvedimento contestandone l'applicabilità.

III VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI.

Il D.M. prevede, con le norme in epigrafe, che, anche in ipotesi di chiusura anticipata della graduatoria, i posti disponibili a seguito di rinunce sopravvenute, trasferimenti anche successivi etc, non verranno riassegnati agli idonei in graduatoria. Tale scelta è illegittima in conformità alla giurisprudenza anche di codesto On.le Tribunale (da ultimo nn. 102/22; 1312/17; in termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2017, n. 1591). **Tali posti vacanti, a differenza di quanto sostiene il D.M. in parte qua impugnato secondo cui ogni effetto derivante dall'annullamento di provvedimenti impugnati spieghi efficacia erga omnes, vanno invece assegnati ai soli ricorrenti** (T.A.R. Palermo Sez. I, n. 2162/09; C.d.S. n. 3953/19; 27 ottobre 2022, n. 9246).

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994 E DEL D.M. 730/21 E DELL'ALLEGATO A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA *E PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N.

241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO.

1. La violazione dell'anonimato durante la prova: il codice alfanumerico mostrato alla Commissione al momento della consegna. Dopo il TOLC dell'anno passato, impostato in modalità computer based, il Ministero è tornato al cartaceo riproponendo una illegittimità genetica della procedura già stigmatizzata dal G.A. Nonostante l'ampio contenzioso, il M.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico (pur chiesto dall'Alto Commissario anticorruzione al MINISTERO sin dal 2007) su cui si è pronunciata la Sezione consultiva dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233). Il foglio risposte e quello anagrafica contengono un codice alfanumerico identificativo del candidato che, a differenza del "caso Plenaria", viene però apposto in una fase non immediata ma successiva. Per di più a differenza degli anni passati tale foglio è stato consegnato dai candidati privo di qualsiasi busta, ed in un contenitore NON CHIUSO come invece avviene con le schede anagrafiche. E ciò è avvenuto nonostante, l'anno passato, fossero proprio le linee guida ad omettere tale accorgimento mentre, quest'anno, il nuovo D.M., correggendosi rispetto agli anni passati, avesse introdotto l'esistenza di un contenitore chiuso. Nonostante una chiara e ragionata previsione del bando che resasi conto dell'errore dell'anno passato aveva mutato un adempimento fondamentale in tema di garanzia dell'anonimato, le linee guida ministeriali omettono di chiarire che il contenitore di consegna del modulo risposte doveva essere chiuso ed impongono di contare le schede risposte manualmente prima di sigillare tutti i plichi e concludere la prova (pag. 6 terz'ultimo capoverso). Dunque da un lato la scheda anagrafica era in un contenitore chiuso, dall'altro la griglia del test (con il solo compito) e con il codice alfanumerico è stata depositata in un contenitore aperto, a disposizione dei commissari e dei vigilanti per tutto il tempo della consegna (anche diverse ore).

La Commissione, pertanto, non solo ancora una volta ha avuto davanti il candidato e ha potuto appurare quale codice segreto gli fosse attribuito, ma poi ha avuto persino il tempo di toccare con mano i compiti vedendo e rivedendo tali codici. È proprio il verbale d'aula,

difatti, a chiarire che alla fine della prova la Commissione "*il Responsabile d'aula procede al conteggio dei moduli risposte"*. Tale adempimento è ripetuto nei verbali. Al momento della consegna del foglio risposte, infatti, il candidato lascerà il proprio compito in foglio semplice alla Commissione **e, sempre davanti ad essa firmerà il registro d'uscita**. È questo l'ulteriore momento decisivo di abbinamento del codice segreto con il nome del candidato che dovrà essere individuato nell'elenco di uscita dalla Commissione stessa dopo che, un attimo prima, aveva appurato che costui era il codice di 15 cifre XYZ. In quel momento vi è un abbinamento tanto incontestabile da non essere in alcun modo smentito. La procedura è dunque illegittima secondo le indicazioni di codesto On.le Tribunale di cui alla sentenza **n. 13721/19** alla quale ci si riporta.

****** ISTANZA EX ART. 116 C.P.A. E ISTRUTTORIA ******

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22 E SS. DELLA L.N. 241/90. VIOLAZIONE DELLA L.N. 264/99 E DELL'ART. 24 COST.

1. Il MUR non ha riscontrato l'istanza d'accesso.

I numerosi accoglimenti circa l'onere di ostensione, nessuno appellato ed anzi eseguiti dal MUR, degli anni passati di cui si è dato conto, confermano che il diniego tacito subito è illegittimo. Al fine di comprendere se il diritto allo studio di parte ricorrente possa essere "compresso" da una programmazione delle immatricolazioni conforme a legge è scontatamente necessario verificare in che modo il MUR abbia recepito le istanze degli Atenei (a cui si è già avuto accesso verificando in che modo sono state stimate le risorse), quelle della Conferenza Stato Regioni in sede di Accordo ed infine la sintesi che si tiene nell'ambito del tavolo tecnico. Negare l'accesso, negli anni precedenti sempre consentito dallo stesso Ministero, vorrebbe dire dimenticare l'esistenza di decine di contenziosi innanzi al G.A. e di diverse raccomandazioni dell'A.G.C.M., circa l'onere per tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, della corretta individuazione del numero dei soggetti ammissibili. Sulla base di tale teoria, difatti, il Ministero potrebbe decidere di bandire anche un solo posto (o nessuno) senza che tale scelta possa essere in alcun modo contestata in assenza di accesso agli atti del procedimento.

Con le sentenze del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1082/18) e di codesto On.le T.A.R. Lazio (Sez. III, n. 7304/2017), inoltre, era già espressamente stato chiarito, con severa condanna alle spese del Ministero, che nulla poteva essere negato in fase di ostensione.
Non sono certamente atti di programmazione, inoltre, le *"copie dei verbali di correzione dei compiti degli istanti per mano del CINECA"* (ex multis T.A.R. Molise, Sez. I, 4 giugno 2013, n. 396).

VI Violazione del principio di segretezza della prova e della *lex specialis* di concorso, dei DD.PP.RR. 686/1957 e 487/1994. Violazione degli articoli 3, 34 e 97 della Costituzione e della regola dell'anonimato trasparenza *e par condicio* dei concorrenti nei pubblici concorsi. Contraddittorietà tra più atti della P.a. Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali.

1. I fatti di seguito rappresentati hanno comportato la violazione sia del principio dell'anonimato sia del principio della segretezza della prova. L'esistenza della banca dati scaricabile ha consentito a taluni candidati di portare con sé durante la prova, supporti digitali anche non connessi alla rete ove, grazie alla ricerca a mezzo di "parola chiave", hanno potuto rintracciare facilmente la soluzione dei quesiti. La possibilità di accesso a tali informazioni, evidentemente, è stata resa possibile da controlli non adeguati in alcune sedi o, da fattori assai anomali legati alla gestione della prova in quella singola sede e per una singola aula.

Tali aiuti sembrano trovare conferma nei dati offerti dalla graduatoria. I soggetti che hanno ottenuto il punteggio massimo di 90 sono in numero così importante da rendere francamente evidente che una qualche violazione durante la prova sia stata perpetrata. Non sarà certamente un caso (del resto anche contrario alle regole statistiche) che per la prima volta nella storia dell'accesso programmato gli studenti che hanno sostenuto il testo presso le città di Palermo e Napoli hanno ottenuto i punteggi più alti, proprio questo anno accademico, con il maggior numero di 90 punti (ossia il massimo). All'università

Federico II **ben 105 su circa 3mila candidati** hanno ottenuto un punteggio pieno a luglio (il 3,4%) mentre a Torino, solo 32 su più di 1900 candidati hanno ottenuto lo stesso risultato (il 1,7%). "*Un trend che è omogeneo in tutte le sedi,* ***ad eccezione di Napoli Palermo e Padova*****" ove però notoriamente (Padova) i punteggi di ingresso sono più elevati.** Anche il Ministero, dopo i primi **risultati anomali a maggio,** aveva chiesto delucidazioni agli atenei in questione e sul punto si auspica che la controparte ci fornisca contezza di questi chiarimenti avanzati. Nonostante le richieste del Ministro, gli atenei finiti nell'occhio del ciclone non solo non hanno preso alcun provvedimento ma i **punteggi pieni, a luglio, sono persino aumentati.** I dati riportati dal Cineca ci dicono che dal giorno del lancio al 31 maggio sono state oltre 828mila le simulazioni svolte, mentre i download dei database delle domande hanno superato quota 1,7 milioni. Il download della banca dati ha consentito la consultazione della banca dati da qualsiasi dispositivo digitale magari classificando i quesiti in ordine alfabetico con le prime parole di ciascun quesito. In pochi attimi, dunque, è stato possibile rintracciare il quesito e la sua risposta.

Come se non bastasse gli esperti hanno avvisato anche di un'altra anomalia nella graduatoria dei Test di medicina 2024 pubblicata il 10 settembre. C'è una discrepanza "sospetta": se a maggio ci sono stati 889 candidati che hanno preso 90, e 579 a luglio, la somma tra i due dati è pari a 1468 ma i punteggi massimi nella graduatoria pubblicata sono 1500, **32 in più di quelli che avrebbero dovuto essere.**

Nella fase che qui ci occupa, si chiede di avanzare un'ordinanza di natura istruttoria nei confronti del Mur o del soggetto che la s.v. riterrà idoneo, che chiarisca i fatti lamentati e oggetto anche di plurimi procedimenti penali.

2. Impossibile dire quanti soggetti siano stati beneficiari di tali aiuti illegittimi. E' evidente che per i soggetti più vicini all'ultimo ammesso, aver generato cento o mille ammissioni illegittime potrebbe essere decisivo ai fini della loro esclusione.

In generale, invece, a fronte di violazioni come quelle che ci occupano ed a prescindere dal loro impatto sul singolo ricorrente escluso, non v'è dubbio che appare illegittimo che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo,

che tali fatti abbiano potenzialmente inciso sulla regolarità della procedura (T.A.R. Campania-Napoli, 27 gennaio 2004, n. 519).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea (cfr. T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata promozione e da perdita di *chance* subiti (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni juris*.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, riguardando un solo studente e un caso veramente peculiare, non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo.

L'urgenza della richiesta risiede nella circostanza che a breve avranno inizio le attività didattiche relative al corso di laurea de qua e dunque l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di prendere parte alle suddette attività. Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto.

Proprio la mancata ostensione ed estrazione delle copie degli atti richiesti giustifica in una materia così delicata l'ammissione con riserva nelle more dell'acquisizione e produzione degli atti.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi

ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati**, mediante pubblici proclami con modalità telematiche. **Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo e al M.U.R. nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale** (in conformità al D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei diversi da quelli evocati e presenti nel D.M. impugnato quali attributari dei posti banditi a mezzo pec.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare anche con ammissione in prima sede e facoltà e istruttoria formulata sugli atti richiesti e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, *"limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea"* riconoscendo il diritto di parte ricorrente ad essere ammesso al corso di laurea cui aspira *"al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione"* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, per l'effetto ammettere parte ricorrente al corso di laurea indicato quale prima opzione (ed in via gradata per le altre sedi) e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;

2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente delibati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimate **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**;

3) in via ulteriormente gradata, in accoglimento degli altri motivi secondo l'ordine di graduazione specificato, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Roma, 4 novembre 2024

Avv. Santi Delia Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta. Avv. Michele Bonetti